

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 6.50 (ulteriore nuova formulazione e 7.50 (nuova formulazione) del relatore</i>)	108
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i>)	113
AVVERTENZA	107

SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.

Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 ottobre scorso il relatore ha presentato una ulteriore riformulazione del suo emendamento 6.50, riferita al comma 2 dell'articolo 6, nonché

una nuova formulazione dell'emendamento 7.50, con riferimento alle quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 17 di giovedì 29 ottobre.

Al riguardo, fa presente che sono stati presentati 10 subemendamenti all'emendamento 6.50 (*ulteriore nuova formulazione*) e 20 subemendamenti all'emendamento 7.50 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Dà, pertanto, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.50 del relatore

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti i subemendamenti riferiti all'ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 6.50.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Schullian 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).34 e 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).33: si intende che vi abbiano rinunciato.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).32.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).25, ricordando che il Movimento 5 Stelle è contrario ad introdurre disposizioni penali particolari, relative al solo personale sanitario, a forte rischio di incostituzionalità, in particolare se si limita la responsabilità alla sola colpa grave.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).25.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).31: si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).30 e lo fa proprio.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).30, fatto proprio dal deputato Colletti.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).26, ribadendo che la formulazione proposta del secondo comma dell'articolo 590-*ter* del codice penale appare carente dal punto di vista della tassatività e sottolinea che in ogni caso le linee guida non possono esaurire tutte le azioni connesse alla pratica sanitaria.

Franco VAZIO (PD), in risposta ai rilevati del collega Colletti, evidenzia che rimane ferma la possibilità per i magistrati di valutare tutti gli elementi che concorrono a definire un atto sanitario al di fuori di quanto previsto dalle linee guida.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea che la comprensibile volontà di assicurare al personale sanitario una maggiore tranquillità al momento della scelta delle terapie da adottare non trova una concreta risposta nel testo proposto dal relatore, che rischia invece di peggiorare la situazione esistente. Invita pertanto a riconsiderare il parere negativo espresso sul subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).26.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).26.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).29.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).29, fatto proprio dal collega Colletti.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).27, osservando che il contenuto del comma 3 dell'emendamento del relatore appare ancora più problematico di quello dei commi precedenti. Segnala una contraddizione tra le due disposizioni, in quanto con la seconda si limita la responsabilità alla sola colpa grave mentre la prima, richiamando l'articolo 3 del cosiddetto decreto Balduzzi, esclude solo la colpa lieve. Giudica in ogni caso una « follia » giuridica la prospettata sospensione di una norma penale in attesa della pubblicazione di un atto come le linee guida.

Segnala, inoltre, che la richiamata norma del decreto Balduzzi investe anche

aspetti relativi al processo civile che non rientrano tra i contenuti dell'articolo in discussione.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).²⁷

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).²⁸ sottolineando l'opportunità di un superamento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto Balduzzi.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) dichiara di comprendere lo spirito della proposta del collega Colletti, osservando che la norma richiamata è di fatto già disapplicata in sede giurisdizionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che eventuali necessità di un ulteriore affinamento del testo, che investe temi di indubbia complessità giuridica, potrebbero essere segnalate anche nella fase in cui le altre Commissioni, a cominciare dalla Commissione giustizia, esprimeranno il proprio parere.

Federico GELLI (PD), *relatore*, associandosi alle considerazioni espresse dal presidente, segnala, sulla base dei numerosi incontri svolti nelle ultime settimane, che difficilmente si è determinata un'unanimità di giudizio in relazione ad ogni singolo problema giuridico. Ritiene, in ogni caso, che la Commissione ha svolto sinora un lavoro importante, elaborando un testo di buona qualità.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva, sulla base della propria esperienza, che nel corso dell'esame in Assemblea è più difficile apportare miglioramenti ad un testo in discussione in quanto vi è una maggiore rigidità nel giudicare le proposte emendative.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).²⁸

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendosi concluso l'esame dei subemendamenti ad esso riferiti, pone in votazione l'emendamento del relatore 6.50 (*ulteriore nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati nelle sedute precedenti.

La Commissione approva l'emendamento 6.50 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati nelle sedute precedenti (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.50 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo che pertanto non saranno posti in votazione.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 7.50 (*nuova formulazione*) del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Monchiero 0.7.50 (*nuova formulazione*).²⁵, Calabrò 0.7.50 (*nuova formulazione*).⁹ ed Amato 0.7.50 (*nuova formulazione*).²², riconoscendo che il loro contenuto contribuisce a meglio precisare le finalità dell'articolo 7 in discussione.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti i restanti subemendamenti riferiti alla nuova formulazione del proprio emendamento 7.50

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.50 del relatore e

parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.7.50 (*nuova formulazione*) 15.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).27.

Federico GELLI (PD), *relatore*, osserva che la disposizione in esame non riguarda, oltre a quelle pubbliche, le sole strutture private accreditate ma interessa un bacino più ampio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fucci 0.7.50 (*nuova formulazione*).27 e Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).10.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).11, evidenziando che senza la proposta soppressione delle parole « delle loro condotte dolose o colpose » si rischia di limitare, anche involontariamente, la responsabilità oggettiva delle aziende sanitarie nei casi in cui i danni ai pazienti non siano riconducibili a specifiche condotte ma al complesso della degenza in una struttura.

Donata LENZI (PD) ricorda che la rubrica dell'articolo 7 in discussione limita l'oggetto della disposizione all'inadempimento della prestazione sanitaria.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni del collega Colletti, insistendo sulla necessità di prendere in considerazione i casi in cui è difficile individuare il momento specifico in cui si è causato un danno all'interno di una struttura sanitaria e quindi risalire alle eventuali colpe.

Franco VAZIO (PD) ritiene infondate le preoccupazioni espresse dal collega Bonafede, in quanto la norma proposta dal relatore garantisce ampiamente i pazienti, nel caso siano in grado di provare di aver subito un danno, applicando gli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce che la più ampia garanzia di risarcire i danni subiti dai pazienti può essere fornita solo eliminando l'inciso « delle loro condotte dolose o colpose » come proposto dal subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).11. Sollecita pertanto un voto favorevole su tale proposta emendativa in grado di soddisfare le esigenze prospettate anche dai colleghi di maggioranza.

Federico GELLI (PD), *relatore*, sottolinea che la norma proposta con il proprio emendamento prevede una responsabilità omnicomprensiva delle aziende sanitarie che garantisce i pazienti danneggiati.

Andrea COLLETTI (M5S) insiste sul rischio di limitare la portata della responsabilità contrattuale se non si adotta la modifica proposta con il subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).11.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) dissente dai rilevati espressi dal collega Colletti, sottolineando che con il testo proposto dal relatore che si offre una tutela più forte al paziente.

Franco VAZIO (PD) ritiene che le preoccupazioni espresse dai colleghi del Movimento 5 Stelle si basino su elementi irrilevanti dal punto di vista giuridico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).11 ed approva il sub-

emendamento Monchiero 0.7.50 (*nuova formulazione*).25 (vedi allegato 2).

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritira il proprio subemendamento 0.7.50 (*nuova formulazione*).26.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Calabrò 0.7.50 (*nuova formulazione*).9 e lo fa proprio.

La Commissione, approva il subemendamento Calabrò 0.7.50 (*nuova formulazione*).9, fatto proprio dal collega Fucci (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).12, soppressivo del comma 4, ricordando che vi sono casi in cui i pazienti che hanno subito un danno da parte di strutture sanitarie private si vedono costretti a citare anche i medici per non correre il rischio di vedere vanificato il diritto al risarcimento a causa del possibile fallimento di tali strutture.

Donata LENZI (PD) ricorda che il meccanismo di tutela alla base dell'articolo 7 in discussione è basato sulla considerazione che la responsabilità civile attribuita alle strutture offre maggiori garanzie ai pazienti danneggiati. Segnala, inoltre, che la procedura delineata non comprende i medici che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, quali i medici e i pediatri di base, e gli ambulatori privati di piccole dimensioni.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).12.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.7.50

(*nuova formulazione*).17 e 0.7.50 (*nuova formulazione*).13.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).16 che mira a prevenire dubbi interpretativi.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).16.

Andrea COLLETTI (M5S) invita a riconsiderare il parere negativo espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).21, segnalando l'inopportunità di specificare che il comma 4 si applica in sede civile visto il riferimento al codice civile.

Federico GELLI (PD), *relatore*, si dichiara convinto delle ragioni espresse dal collega Colletti ed esprime un parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).21.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).21.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Schullian 0.7.50 (*nuova formulazione*).24 di cui è cofirmatario.

Donata LENZI (PD) invita ad una riflessione su una possibile diversa formulazione del subemendamento Amato 0.7.50 (*nuova formulazione*).22, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere favorevole.

Mario MARAZZITI, *presidente*, alla luce dell'invito formulato dalla collega Lenzi e dalla necessità di rispettare l'orario di

inizio dell'ufficio di presidenza congiunto con altra Commissione previsto in calendario, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.

Atto n. 212.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 6.50 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE) e 7.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.50 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 34.
Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: negligenza o imprudenza o imperizia.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 33.
Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, dopo la parola: imperizia aggiungere le seguenti: , negligenza o imprudenza.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 32.
Fucci, Ciraci.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire le parole: risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 25.
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire le parole: solo in caso di colpa grave con le seguenti: se la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 31.
Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire le parole: solo in caso di colpa grave con le seguenti: se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presentava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate con le seguenti: l'esercente la professione sanitaria risponde, salve le rilevanti specificità del caso concreto, anche per colpa lieve se non ha rispettato.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 30.
Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », sopprimere il secondo comma.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 26.
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », secondo comma, sostituire le parole: è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate con le seguenti: l'esercente la professione sanitaria risponde, salve le specificità del caso concreto, anche per colpa lieve se non ha rispettato.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 29.
Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, sopprimere il comma 3.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 27.
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 28.
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

ART. 6.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: « ART. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali ».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

6. 50. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

7.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, sostituire le parole: La struttura sanitaria, con le seguenti: L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria e la parola: risponde con la seguente: rispondono.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **15.** Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: , privata accreditata;

b) al comma 4, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: , privata accreditata.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **27.** Fucci, Ciraci.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, al comma 1, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: o in regime convenzionale.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **10.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , delle loro condotte dolose o colpose.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **11.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 2, sostituire le parole: in regime intramurario con le seguenti: in regime di libera professione intramuraria.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **25.** Monchiero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nei casi di ricovero ospedaliero o di prestazioni diagnostiche complesse, la struttura sanitaria può proporre al paziente o a chi sia abilitato ad agire in sua vece, di sottoscrivere un contratto con il quale viene disciplinata l'erogazione di tali prestazioni. Il contratto è stipulato in forma scritta e contiene la dichiarazione espressa di consenso informato del paziente.

2-ter. All'articolo 1350 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

13-bis) i contratti per l'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **26.** Monchiero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 3, dopo le parole: clinico-assistenziali e alle aggiungere le seguenti: raccomandazioni previste dalle.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **9.** Calabrò.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sopprimere il comma 4.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **12.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: L'esercente la professione sanitaria, che svolge la propria attività all'interno delle strutture di cui al primo comma, ovvero in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). **18.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto la prestazione all'interno delle strutture di cui al comma 1.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 17. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto l'attività per cui è causa all'interno di una struttura sanitaria pubblica, privata o in regime convenzionale.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 13. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto l'attività per cui è causa all'interno delle strutture di cui al comma 1.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 16. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole: In sede civile,.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 21. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le

parole da: che svolge la *fino a:* Servizio sanitario nazionale.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire le parole da: che svolge *fino a:* risponde *con le seguenti:* risponde, nei casi di cui ai commi 1 e 2,.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 22. Amato.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* nell'ambito di *con le seguenti:* all'interno di;

b) *sostituire le parole:* o in rapporto convenzionale *con le seguenti:* ovvero in rapporto convenzionale.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 20. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire la parola: rapporto *con la seguente:* regime.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 14. Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, dopo le parole: risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile *aggiungere le seguenti:* , fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la

condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 19. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente: « ART. 2947 – (*Prescrizione del diritto al risarcimento del danno*). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ».

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 23. Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. L'azione risarcitoria si prescrive in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 28. Fucci, Ciraci.

ART. 7

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7. – (*Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria*).

1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene, fatte salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

7. 50. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

EMENDAMENTO 6.50 DEL RELATORE (*ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE*) RISULTANTE DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. – (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). – 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica. Tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

2. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente: « Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono

rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali ».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

ART. 7.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 2, sostituire le parole: in regime intramurario con le seguenti: in regime di libera professione intramuraria.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 25. Monchiero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 3, dopo le parole: clinico-assistenziali e alle aggiungere le seguenti: raccomandazioni previste dalle.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 9. Calabrò, Fucci.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole: In sede civile,.

0. 7. 50 (Nuova formulazione). 21. Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.